

Riferimenti normativi

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI (1948):

Redatta dalle Nazioni Unite al termine della seconda guerra mondiale contiene 30 articoli riguardanti i diritti individuali spettanti a ogni uomo e ogni donna (diritti civili-politici, economici, sociali e culturali).

- **Art. 2:** Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
- **Art. 13:** Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
- **Art. 14:** Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

COSTITUZIONE ITALIANA (1948):

Legge fondamentale e fondativa dello Stato italiano viene redatta dall'Assemblea Costituente ed entra in vigore nel 1948. Divisa in 4 parti, gli articoli 1-12 costituiscono i principi fondamentali che ne hanno ispirato la redazione.

- **Art. 3:** Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
- **Art. 10:** L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

CONVENZIONE DI GINEVRA (1951):

Redatta dall'ONU, è alla base del diritto internazionale del rifugiato. In essa si trova la prima definizione organica di rifugiato, le forme di protezione legale, altra assistenza e diritti sociali che il rifugiato dovrebbe ricevere dagli Stati aderenti al documento; inoltre definisce anche gli obblighi del rifugiato nei confronti dei governi ospitanti. Questo primo strumento era inizialmente limitato a proteggere i rifugiati perlopiù europei provocati dalla seconda guerra mondiale, ma un Protocollo del 1967 ne ha esteso il raggio d'azione sulla spinta delle dimensioni globali assunte dal problema dell'esodo forzato. Il Protocollo del 1967 estende quindi la validità della convenzione anche al di fuori dell'Europa e a fatti posteriori al 1951. Complessivamente, sono 146 gli Stati che hanno aderito a questi strumenti normativi dell'ONU. In Italia (unico tra i Paesi dell'Unione Europea) non esiste ancora una legge organica in materia d'asilo, che rimane normato da due articoli della Bossi-Fini e da alcuni decreti legislativi di recepimento di direttive comunitarie in materia.

- **Art. 1:** il termine di "rifugiato" è applicabile a chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua

religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.

- **Art. 31:** Gli Stati Contraenti non prenderanno sanzioni penali, a motivo della loro entrata o del loro soggiorno illegali, contro i rifugiati che giungono direttamente da un territorio in cui la loro vita o la loro libertà erano minacciate nel senso dell'articolo 1, per quanto si presentino senza indugio alle autorità e giustificino con motivi validi la loro entrata o il loro soggiorno irregolari.
- **Art. 33:** Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.

LEGGE 943 (1986):

Primo intervento legislativo italiano in ambito di immigrazione, che denota una visione emergenziale del fenomeno. Tratta soprattutto di procedure per l'accesso all'occupazione e al lavoro e introduce per la prima volta lo strumento della sanatoria per la regolarizzazione di lavoratori immigrati già presenti.

LEGGE 39 o MARTELLI (1990):

Riconosce ufficialmente il passaggio dell'Italia alla condizione di Paese d'immigrazione. Applica il protocollo del 1967 sui rifugiati e prevede misure di politica sociale per l'accoglienza e l'integrazione che però rimarranno inattuato. Prevede una nuova sanatoria, introduce il permesso di soggiorno come documento che permette e attesta la permanenza regolare in Italia, la procedura dell'espulsione per gli irregolari e prevede quote d'ingresso annuali stabilite per l'ingresso di lavoratori immigrati.

LEGGE 40 o TURCO-NAPOLITANO (1998):

Stabilisce di nuovo le quote d'ingresso per lavoratori stranieri, tratta le disposizioni in materia sanitaria, di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale, (ad es. parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani), istituisce la figura del Centro di permanenza temporanea (all'articolo 12), per tutti gli stranieri "sottoposti a provvedimenti di espulsione e o di respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera non immediatamente eseguibile". Il Governo italiano per armonizzare le diverse normative riguardanti l'immigrazione esistenti, ha poi emanato il D. Lgs. 286/1998, contenente il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", in cui la Turco-Napolitano è confluita.

- **Art. 33. 5:** L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

LEGGE 189 o BOSSI-FINI (2002):

Apporta sostanziali modifiche al Testo unico sull'immigrazione. Prevede che il permesso di soggiorno per lavoro, di due anni di durata, venga concesso solo allo straniero che ha già un contratto di lavoro. Prevede che l'espulsione sia eseguita immediatamente con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e mantiene i Centri di permanenza temporanea per coloro che sono da identificare o che non possono essere espulsi immediatamente. Dispone di stabilire annualmente le quote flussi, cioè il numero di extracomunitari che possono entrare. Il decreto però è facoltativo, e teoricamente per un anno si potrebbe

decidere di non far entrare altri stranieri o di fare un'altra sanatoria. A tutti gli stranieri che chiedono il permesso di soggiorno vengono prese le impronte, per poterlo riconoscere se contraffà i documenti.

LEGGE 94 o PACCHETTO SICUREZZA (2009):

E' composta da 3 articoli che riguardano varie tematiche dall'immigrazione, alla criminalità organizzata, al decoro urbano. Per quanto riguarda l'immigrazione introduce alcune importanti modifiche alla Bossi-Fini:

- **Permesso di soggiorno a punti:** per ottenere il permesso sarà necessario sottoscrivere un accordo d'integrazione articolato per crediti. La perdita integrale dei crediti causerà la revoca del permesso. Per il rilascio e rinnovo di permesso si dovrà versare un contributo tra 80 e 200 euro.
- **Matrimoni e Cittadinanza italiana:** obbligo di esibire il permesso di soggiorno in caso di matrimonio e per la concessione della cittadinanza, si allungano i tempi di attesa e si introduce una tassa di 200 euro.
- **Reato di clandestinità:** Si introduce il reato penale di ingresso e soggiorno irregolare ma senza che comporti l'immediata incarcerazione. Oltre all'espulsione si prevede un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.
- **Soppressione del divieto di segnalazione:** I medici e il personale ospedaliero potranno segnalare all'autorità competente gli stranieri senza permesso di soggiorno.
- **Ronde:** Viene permessa la costituzione di associazioni di privati cittadini che collaborino con le forze dell'ordine per segnalare situazioni di pericolo per la sicurezza.

Campo Formazione Nord, Venezia 13-15 novembre 2009